



Convenzione

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____

Tra

L'A.M.T. Catania S.p.a., in persona del Presidente p.t., Dott. Carlo Lungaro, con sede in Catania,
Via Sant'Euplio,168;

- **Da una parte** -

L' Avv. _____, con studio in _____

Via _____, n. tel _____, fax _____

Indirizzo Pec _____

P.Iva _____

- **Dall'altra parte** -

Premesso

- Che L'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.P.A., ha la necessità di avvalersi dell'opera di Avvocati esterni all'amministrazione, sia in materia giudiziale che in materia stragiudiziale;

- Che occorre regolare il rapporto negoziale con il professionista per gli incarichi che possono essere allo stesso affidati;

Ciò premesso, da costituire un unico ed inseparabile contesto, le sottoscritte parti convengono e pattuiscono quanto segue:

1) Per ogni fase procedimentale e grado di giudizio gli onorari saranno determinati applicando i parametri adottati con il D.M. Giustizia n.55/2014, con l'applicazione del valore medio di liquidazione per ogni fase interessata dall'attività, compresa la fase stragiudiziale e l'eventuale fase di mediazione, ridotto del 30%, oltre spese documentate, IVA e CPA. Saranno riconosciuti al legale i diritti nella misura complessiva non superiore al 15% dell'onorario, come sopra determinato, nonché le spese vive purché documentate (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche da bollo e diritti di cancelleria, costi di domiciliamenti fuori dal circondario del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, eccetera) e le spese generali.

Nel caso di cause collettive e seriali riguardanti più dipendenti o più parti agenti contro l'azienda ed aventi sostanzialmente il medesimo oggetto:

- l'onorario sarà unico (si corrisponderà un solo onorario per ciascuna voce contributiva tariffaria) sia nell'ipotesi che i giudizi vengono riuniti sia in quella in cui rimangono separati e sarà determinato nel minimo della tariffa professionale vigente avente, quale scaglione di riferimento, il solo valore della causa capofila (con l'esclusione del cumulo del valore delle singole cause);

- per la causa capofila i diritti saranno riconosciuti al legale in misura complessiva non superiore al 15% dell'onorario; per ciascun altro ricorrente o per ogni altro giudizio seriale saranno riconosciuti diritti in misura non superiore al 5% dell'onorario della causa capofila; saranno riconosciute e rimborsate, inoltre, le spese vive documentate (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche da bollo e diritti di cancelleria, costi di domiciliamenti fuori dal circondario del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, eccetera) e le spese generali.

In ogni altro caso nessun onorario, diritto o spesa verrà riconosciuto a qualsiasi titolo al legale incaricato.

Nel caso di attività stragiudiziale connessa e/o complementare con quella giudiziale, il compenso sarà omnia comprensivo, diversamente se all'attività stragiudiziale non dovesse far seguito alcuna attività giudiziale, nessun compenso sarà corrisposto al professionista incaricato¹.

Per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, innanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado, il compenso viene commisurato considerando il valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale. In caso di motivi aggiunti, detto compenso sarà maggiorato del 20%.

2) Il professionista individuato si obbliga a predisporre uno schema di parcella preventiva, secondo le modalità previste nella presente convenzione, specificando nella suddetta parcella le voci di tariffa professionale applicate e le rispettive riduzioni, al fine di consentire agli uffici di determinarsi in merito alla spesa legale relativa alla controversia e conseguentemente sottoporre al C.d.A. il provvedimento di incarico con il relativo impegno di spesa.

Il professionista, inoltre, si obbliga, senza alcuna spesa per l'Azienda, a trasmettere con cadenza semestrale un rapporto sullo stato delle pratiche affidate. Qualora l'incaricato non ottemperi a tale adempimento, rimanendo inevaso l'eventuale sollecito da parte dell'Azienda, sarà sollevato dall'incarico con riduzione del 50% dell'onorario prestabilito.

L'onorario verrà liquidato nel momento in cui l'opera complessiva risulterà portata a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, secondo le modalità indicate al punto 1).

¹ La suddetta clausola potrà essere rideterminata in caso di successive modifiche legislative.



Su richiesta del legale, è possibile riconoscere un acconto nella misura del 40% della parcella presentata.

Le fatture sono liquidate dal Settore Contabilità e Bilancio a seguito dell'esecuzione delle prestazioni professionali pattuite e/o del compimento delle varie fasi giudiziali, delle quali il professionista incaricato notizierà il responsabile del procedimento, mediante informazioni periodiche.

3) Nel caso di giudizio con esito positivo per l'Azienda, ove la controparte venisse condannata alla rifusione delle spese, comprensive di onorario per il legale incaricato, a quest'ultimo verrà liquidato esclusivamente quanto disposto dal Giudice dopo l'effettivo incasso dalla controparte, salvo distrazione delle spese. Solo in caso di conclamata incapienza sarà l'Azienda a provvedere alla rifusione delle spese, nella misura stabilita dal Giudice.

4) Il professionista dovrà informare per iscritto la suddetta Azienda degli sviluppi del processo, rimettendo le copie degli atti difensivi, le copie delle ordinanze e dei provvedimenti emessi dal Giudice. Il professionista si occuperà di informare l'Azienda delle eventuali difficoltà insorte nel corso del giudizio, degli adempimenti e degli atti di cui l'Azienda è stata onerata, avvertendola delle eventuali scadenze e di ogni necessità difensiva entro un congruo termine. Successivamente al deposito della sentenza che definisce il giudizio, il professionista dovrà darne comunicazione all'Azienda, esprimere il proprio parere motivato per iscritto circa l'opportunità di prestare acquiescenza alla sentenza ovvero la possibilità/necessità/utilità di procedere alla sua impugnazione. In quest'ultimo caso dovrà avvertire l'Azienda, a mezzo di comunicazione scritta da protocollare presso il competente ufficio, o tramite la posta elettronica certificata (pec²), dei termini entro cui la sentenza potrà essere impugnata, sia di quelli brevi (in caso di notifica della sentenza presso il procuratore delle parti) sia di quelli ordinari (in caso di mancata notifica della sentenza).

5) La presente convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito e automatico alla scadenza. E' facoltà delle parti, in ogni momento, il recesso dal presente accordo; tale recesso dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata o tramite comunicazione pec³ e determinerà la interruzione di ogni rapporto professionale tra A.M.T. Catania S.p.A. e l'avvocato incaricato, a partire dal giorno del suo ricevimento da parte del destinatario.

Con la sottoscrizione della presente il professionista riconosce come validi i criteri prescelti per il compenso a lui spettante sopra enucleati, ritenendoli adeguati alla quantità e qualità dell'attività

² Pec: amtc Catania@legalmail.it;

³ Pec: amtc Catania@legalmail.it;



professionale svolta così come previsto all'art.2 comma 1 lett. a) DL 04/07/2006 n.223 convertito in legge n.248/2006.

Con la sottoscrizione della presente scrittura il professionista, inoltre, è consapevole che i compensi professionali individuati come sopra e allo stesso riconosciuti nell'esercizio della professione, costituiscono libera pattuizione tra le parti, in ossequio all'abrogazione dell'obbligatorietà delle "tariffe fisse o minime", disposto dal c.d. decreto Bersani, ovvero il D.L. 226/2006 convertito in legge n.408 del 04/08/2006.

Il professionista incaricato solleva l'A.M.T. Catania S.p.A. da ogni responsabilità derivante dalla sottoscrizione del presente accordo e relativa ad eventuali conseguenze disciplinari sancite nei confronti dell'avvocato dagli organi deputati al controllo dell'ossequio del codice deontologico e professionale.

Il professionista incaricato riconosce di accettare il contenuto del presente accordo e delle tariffe professionali in esso individuate anche nella eventualità che dall'applicazione di esso potrebbero derivargliene sanzioni disciplinari.

IL PRESIDENTE P.T. DELL' A.M.T. CATANIA S.P.A.

Dott. Carlo Lungaro

IL PROFESSIONISTA

Avv

Ai sensi dell'art.1342 Cod. Civ., le parti, in modo particolare il professionista, riconoscono la validità ed approvano e sottoscrivono i patti sopra previsti, espressamente quanto stabilito ai punti n. 1, n.2, n.3, n.4, n.5.

IL PRESIDENTE P.T. DELL' A.M.T. CATANIA S.P.A.

Dott. Carlo Lungaro

IL PROFESSIONISTA

Avv

